



COMUNICATO UFFICIALE N. 31 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 241/AA al n. 246/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 283 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MARROCCO e della società U.S.D. ARCE 1932, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO MARROCCO, all'epoca dei fatti presidente della società U.S. Arce 1932, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per essersi avvalso, nel corso delle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, dell'opera e dell'attività del collaboratore sig. Marco Rizzuto all'interno e nell'interesse della U.S.D. Arce 1932, senza provvedere al suo regolare tesseramento;

U.S.D. ARCE 1932, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MARROCCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ARCE 1932;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e per il Sig. Alessandro MARROCCO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. ARCE 1932;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 411 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Daniel Yosef GOLAN e della società A.S.D. OSL CALCIO GARBAGNATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIEL YOSEF GOLAN, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. OSL Calcio Garbagnate all'epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, sia in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver sottoscritto, in data 11.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD Osl Calcio Garbagnate, unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD OSL CALCIO GARBAGNATE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo Massimiliano PARRI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OSL CALCIO GARBAGNATE, e dal Sig. Daniel Yosef GOLAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniel Yosef GOLAN, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD OSL CALCIO GARBAGNATE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 404 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele CANONICO e Raffaele POMPILIO e della società S.S.C. NAPOLI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE CANONICO, Responsabile Sanitario della S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC", versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare, per aver consentito o, comunque, non aver impedito dal 30.12.2021, data di ripresa degli allenamenti al termine della pausa natalizia, che la quasi totalità del gruppo squadra non indossasse mai i DPI all'interno del centro sportivo di allenamento della prima squadra della S.S.C. Napoli S.p.A., ed in particolare, tra gli altri, negli spogliatoi, palestra, sala ristorante, sala medica, sale dedicate alle riunioni tecniche anche di piccole dimensioni;

RAFFAELE POMPILIO, Vice Direttore Sportivo della S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC" (versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto, nella sua qualità di delegato del Presidente della propria società, a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito dal 30.12.2021, data di ripresa degli allenamenti al termine della pausa natalizia, che la quasi totalità del gruppo squadra non indossasse mai i DPI all'interno del centro sportivo di allenamento della prima squadra della S.S.C. Napoli S.p.A., ed in particolare, tra gli altri, negli spogliatoi, palestra, sala ristorante, sala medica, sale dedicate alle riunioni tecniche anche di piccole dimensioni;

S.S.C. NAPOLI S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai precedenti capi di incolpazione dei propri tesserati Raffaele CANONICO e Raffaele POMPILIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele CANONICO e Raffaele POMPILIO, e dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Raffaele CANONICO, di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Raffaele POMPILIO, e di € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele VENTURA, Andrea CAVATORTA, e della società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE VENTURA, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Centro Universitario Sportivo PR, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Douglas Asamoah, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione della gara A.S.D. Centro Univ. Sportivo PR - Soragna, disputata in data 3.10.2021 e valevole per il Campionato Provinciale Under 16, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ANDREA CAVATORTA, soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Centro Universitario Sportivo PR all'epoca dei fatti, e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in occasione della gara A.S.D. Centro Universitario Sportivo PR - Soragna disputata in data 3.10.2021, e valevole per il Campionato Provinciale Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR consegnata all'arbitro, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Douglas Asamoah, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CAVATORTA, e dal Sig. Michele VENTURA in proprio, e in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele VENTURA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea CAVATORTA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 391 pfi 21/22 adottato nei confronti della società A.S.D. C.P.S. ATLETICO TAURINENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. C.P.S. ATLETICO TAURINENSE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Pereira Rivas Javier Eduardo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6 delle NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LAPAGLIA, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. C.P.S. ATLETICO TAURINENSE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. C.P.S. ATLETICO TAURINENSE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 393 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Tommaso GOBBO e della società A.S.D. FORUM JULII CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO GOBBO, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021 - 2022 per la società ASD FORUM JULII CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 7.11.2021 ed in occasione della gara tra ASRD Udine United Rizzi Cormor – ASD Forum Julii, valevole per il girone F del Torneo Regionale Under 14, colpito con calci con le scarpe da gara la porta d'ingresso dello spogliatoio assegnato alla propria squadra danneggiandola;

A.S.D. FORUM JULII CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso GOBBO, e dal Sig. Andrea GIORGIUTTI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FORUM JULII CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Tommaso GOBBO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FORUM JULII CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina